

Cicogna del 1586, Marcantonio Memmo del 1615, Giovanni Bembo del 1617, Antonio Priuli dal 1619 al 1620, Francesco Contarini del 1624, Francesco Erizzo dal 1639 al 1640, Carlo Contarini dal 1655 al 1656, Domenico Contarini dal 1667 al 1668, ed Alvise Contarini del 1677. Furono per ultimo aggiunte successivamente ed in tempi diversi quattro altre collezioni di leggi, una col titolo di *Decreta veneta*, altra col titolo di *Leggi civili*, altra col titolo di *Leggi criminali*, ed altra col titolo di *Decreti criminali e civili*.

Pel corso di quasi tre secoli furono stampati in un solo volume gli statuti e le leggi civili congiuntamente con le leggi criminali. Ma nelle ultime edizioni si fecero due volumi separati, uno destinato alla ragione civile, ed uno alla criminale. Il volume delle leggi civili comprendeva i cinque libri degli Statuti civili del Tiepolo; il VI libro, aggiunto dal doge Andrea Dandolo, meno i sette capitoli di addizioni e correzioni alla Promissione del maleficio; gli Statuti dei giudici di petizione; le leggi antiche dette *Consulta ex authenticis*, disposte per ordine cronologico; la Legge pisana delle appellazioni; la Pratica del palazzo; le correzioni dei dogi Barbarigo, Loredano, Grimani, Gritti, Trevisano, Cicogna, Memmo, Bembo, Priuli, Francesco Contarini, Erizzo, Carlo Contarini, Domenico Contarini ed Alvise Contarini, in argomenti civili; e finalmente tutte le altre leggi civili, che formavano parte delle collezioni intitolate: *Decreta veneta*, *Leggi civili* e *Decreti criminali e civili*, disposte per ordine di tempi. Il volume poi delle leggi criminali comprendeva la Promissione del maleficio; i sette capitoli di addizioni e correzioni alla medesima levati dal libro VI del doge Dandolo; e finalmente tutte le altre leggi di ragione criminale disposte per ordine di tempo, ed estratte dalle correzioni dei dogi sunnominati, e dalle collezioni intitolate: *Decreta veneta*, *Leggi criminali* e *Decreti criminali e civili*.

Trovasi qualche distribuzione ordinata delle materie solamente nei sei libri degli Statuti civili, nella Promissione del maleficio, negli Statuti dei giudici di petizione, nella Legge pisana e nella Pratica